

Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2023, n. 10-7610

Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lettera b). Determinazione della quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per il riconoscimento della condizione di moroso incolpevole per gli anni 2023 e 2024, e relativi indirizzi.



Seduta N° 402

Adunanza 30 OTTOBRE 2023

Il giorno 30 del mese di ottobre duemilaventitre alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Andrea TRONZANO

DGR 10-7610/2023/XI

OGGETTO:

Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lettera b). Determinazione della quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per il riconoscimento della condizione di moroso incolpevole per gli anni 2023 e 2024, e relativi indirizzi.

A relazione di: Caucino

Premesso che:

- l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se "si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2";
- l'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce che sia definito moroso incolpevole il nucleo: "a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale";
- l'articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento del fondo sociale, in attuazione dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce che "Possono accedere al fondo sociale gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, come definita dal Regolamento dei canoni di locazione, di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. n. 3/2010, che presentano all'ente gestore entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente, al fine della verifica del

possesso del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del regolamento medesimo”;

- l'articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011 stabilisce che, ai fini della ripartizione delle risorse disponibili, “gli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, verificata la sussistenza dei requisiti, comunicano alla Struttura regionale competente, entro il 15 giugno di ogni anno, l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari nell'anno precedente”;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 13-5700 del 30 settembre 2022 si è stabilito, da ultimo, “che i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale devono corrispondere ai rispettivi enti gestori per l'anno 2022, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'articolo 6, comma 2, del Regolamento medesimo, e comunque non inferiore a € 480,00”, specificando “che il reddito sul quale deve essere effettuato il calcolo della suddetta percentuale del 14 per cento è, al fine di garantire la certezza del calcolo stesso, quello dell'anno 2021”;

- con la stessa succitata deliberazione, la Giunta regionale ha stabilito che la quota di cui trattasi “deve essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi Enti gestori entro e non oltre il 31 marzo 2023”;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 17-6657 del 27 marzo 2023 è stato stabilito in via straordinaria, a parziale modifica di quanto stabilito dalla succitata DGR n. 13-5700 del 30 settembre 2022, alla luce delle conseguenze sul piano economico generate dall'incremento dei costi energetici e, in generale, dei costi dei beni di prima necessità, strettamente connesso al conflitto in corso in Ucraina:

1) di prorogare, in via straordinaria, al 30 giugno 2023 il termine entro il quale gli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale possono procedere al versamento della quota minima stabilita per l'anno 2022 con D.G.R. n. 13-5700 del 30 settembre 2022, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, e alla presentazione agli enti gestori della relativa documentazione, in deroga eccezionale al diverso termine stabilito dall'articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011;

2) di consentire agli enti gestori di comunicare alla Struttura regionale competente l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari entro il termine del 31 luglio 2023, in deroga eccezionale al diverso termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011.

Dato atto che:

- occorre provvedere alla determinazione della quota minima che gli assegnatari devono versare per il riconoscimento della condizione di moroso incolpevole per l'anno 2023;

- è opportuno, anche alla luce del perdurare della crisi economica creatasi nel Paese, a causa dell'incremento dei prezzi dei beni di prima necessità e dell'inflazione, delle conseguenze che essa comporta soprattutto per i nuclei socialmente ed economicamente più deboli e al fine di non creare situazioni di potenziale disagio agli assegnatari, non mutare i criteri ormai consolidati di definizione della quota minima e quindi:

a) di mantenere per l'anno 2023 la quota minima annua già stabilita per i precedenti esercizi, a far data dall'anno 2012 (DGR n. 20-3208 del 30.12.2011, DGR n. 93-6295 del 2.8.2013, DGR n. 21-796 del 22.12.2014, DGR n. 52-2662 del 21.12.2015, DGR n. 32-4506 del 29.12.2016, DGR n. 48-6240 del 22.12.2017, DGR n. 45-8099 del 14.12.2018, DGR n. 4-2128 del 23.10.2020, DGR n. 4-

4100 del 19 novembre 2021, DGR n. 13-5700 del 30 settembre 2022), pari al 14 per cento del reddito annuo di ciascun nucleo assegnatario e, comunque, non inferiore a 480 euro, pari al canone annuo minimo dell'edilizia sociale individuato dall'art. 6 del Regolamento n. 14/R del 4.10.2011;

b) di indicare nel 29 marzo 2024 il termine per il pagamento della quota minima annua per l'esercizio 2023, al fine di consentire il pagamento di somme eventualmente residue al termine dell'anno solare 2023, in considerazione del fatto che la quota minima per l'anno 2023, definita con la presente deliberazione, sarà portata a conoscenza degli assegnatari ad anno solare pressoché concluso, nonché il rispetto del termine previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento n. 15/R del 4.10.2011 per l'invio alla Regione delle comunicazioni di fabbisogno da parte degli enti gestori, stabilito nel 15 giugno di ciascun anno;

- a fini di semplificazione delle procedure di calcolo della quota minima, è altresì opportuno, anche a seguito delle richieste in tal senso pervenute dai soggetti operanti nel settore (ATC e Comuni), come da documentazione agli atti del settore regionale competente, utilizzare quale reddito di riferimento quello indicato nella dichiarazione ISEE in corso di validità dei nuclei assegnatari, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, parametro già indicato dall'art. 7 del Regolamento n. 14/R del 4.10.2011.

Valutata l'opportunità di determinare contestualmente la quota minima da corrispondersi da parte degli assegnatari anche per l'anno 2024, al fine di consentirne una preventiva conoscenza.

Dato atto che, riguardo alla determinazione della quota minima per l'anno 2024:

- è opportuno definire tale quota in una somma pari al 14 per cento del reddito annuo di ciascun nucleo assegnatario indicato nella certificazione ISEE e, comunque, non inferiore a € 480,00, pari al canone annuo minimo dell'edilizia sociale individuato dall'art. 6 del Regolamento n. 14/R del 4.10.2011;

- in considerazione del probabile perdurare della difficile situazione economica, anche alla luce del conflitto israelo-palestinese, possibile generatore di ulteriori aggravii dei costi energetici, tale quota deve essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi enti gestori entro e non oltre il 31 marzo 2025.

Dato atto che è necessario, al fine di garantire una corretta e uniforme attuazione del presente atto sul territorio regionale in merito alla quota minima che gli assegnatari devono versare per il riconoscimento della condizione di moroso incolpevole per gli anni 2023 e 2024, fornire agli enti gestori di patrimonio di edilizia sociale i seguenti indirizzi:

a) il limite ISEE per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole per l'anno 2023 è di € 7.086,94 (pari al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale per lo stesso anno, stabilito con determinazione dirigenziale del Settore regionale Politiche di welfare abitativo n. 1936 del 18 ottobre 2022 in € 23.623,13), come previsto dall'art. 7 del Regolamento n. 14/R del 4.10.2011. La verifica del rispetto di detto limite va effettuata rispetto ad una certificazione ISEE presentata dal richiedente con validità in corso per l'anno 2024, come previsto dal D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159. Ai sensi delle medesime vigenti disposizioni statali, è facoltà del richiedente presentare nei casi previsti una dichiarazione di ISEE corrente;

b) il limite ISEE per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole per l'anno 2024 è di € 7.448,37 (pari al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale per lo stesso anno, stabilito con determinazione dirigenziale del Settore regionale Politiche di welfare abitativo n. 506 del 19 ottobre 2023 in € 24.827,91), come previsto dall'art. 7 del Regolamento n. 14/R del 4.10.2011. La verifica del rispetto di detto limite va effettuata rispetto ad una certificazione ISEE presentata dal richiedente con validità in corso per l'anno 2025, come previsto dal D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159. Ai sensi delle medesime vigenti disposizioni statali, è facoltà del richiedente presentare nei casi previsti una dichiarazione di ISEE corrente;

c) al fine di garantire la possibilità di riconoscimento della condizione di moroso incolpevole ai soggetti più fragili, che manifestano difficoltà a presentare autonomamente la relativa documentazione, gli enti gestori accolgono le richieste presentate da soggetti pubblici (Comuni, Consorzi di servizi) in nome e per conto degli assegnatari oggettivamente impossibilitati a farlo, come già previsto dalle DDGR n. 4-4100 del 19.11.2021 e n. 13-5700 del 30.9.2022.

d) gli enti gestori di patrimonio di edilizia sociale devono informare con urgenza gli assegnatari dell'ammontare della quota minima stabilita con la presente deliberazione.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di provvedere alla determinazione della quota minima che gli assegnatari devono versare per il riconoscimento della condizione di moroso incolpevole per gli anni 2023 e 2024 secondo quanto sopra riportato.

Dato atto che è stata informata, con nota dell'Assessore alle Politiche della casa prot. n. 188 del 23 ottobre 2023, la competente Commissione consiliare, ai sensi del sopra citato articolo 7, comma 2 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di stabilire che i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale devono corrispondere ai rispettivi enti gestori per l'anno 2023, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito indicato nella certificazione ISEE, e comunque non inferiore a € 480,00;

2) di stabilire che la quota di cui al punto 1 deve essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi enti gestori entro e non oltre il 29 marzo 2024;

3) di stabilire che i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale devono corrispondere ai rispettivi enti gestori per l'anno 2024, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito indicato nella certificazione ISEE, e comunque non inferiore a € 480,00;

4) di stabilire che la quota di cui al punto 3 deve essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi enti gestori entro e non oltre il 31 marzo 2025;

5) di fornire agli enti gestori di patrimonio di edilizia sociale i seguenti indirizzi:

a) il limite ISEE per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole per l'anno 2023 è di € 7.086,94. La verifica del rispetto di detto limite va effettuata rispetto ad una dichiarazione ISEE presentata dal richiedente con validità in corso per l'anno 2024. Ai sensi delle vigenti disposizioni statali in materia, è facoltà del richiedente presentare nei casi previsti una dichiarazione di ISEE corrente;

b) il limite ISEE per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole per l'anno 2024 è di

€ 7.448,37. La verifica del rispetto di detto limite va effettuata rispetto ad una certificazione ISEE presentata dal richiedente con validità in corso per l'anno 2025. Ai sensi delle vigenti disposizioni statali in materia, è facoltà del richiedente presentare nei casi previsti una dichiarazione di ISEE corrente;

c) al fine di garantire la possibilità di riconoscimento della condizione di moroso incolpevole ai soggetti più fragili, che manifestano difficoltà a presentare autonomamente la relativa documentazione, gli enti gestori accolgono le richieste presentate da soggetti pubblici (Comuni, Consorzi di servizi) in nome e per conto degli assegnatari oggettivamente impossibilitati a farlo;

d) gli enti gestori di patrimonio di edilizia sociale devono informare con urgenza gli assegnatari dell'ammontare della quota minima stabilita con la presente deliberazione;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.